Codice A1814B
D.D. 26 ottobre 2026, n. 2103
ATTG 310 - Concessione demaniale breve ed autorizzazione idraulica ad eseguire il taglio delle piante presenti nel tratto del Rio Trionzo (sponda destra) antistante i mappali 847-849-851 del Fg. 13 in Comune di Canelli (AT). Richiedente: Soc. AROL S.p.A - Legale rappresentante sig. Cirio Sergio.

ATTO DD 2103/A1814B/2026 DEL 26/10/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA
A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti

OGGETTO: ATTG 310 – Concessione demaniale breve ed autorizzazione idraulica ad eseguire il taglio delle piante presenti nel tratto del Rio Trionzo (sponda destra) antistante i mappali 847-849-851 del Fg. 13 in Comune di Canelli (AT). Richiedente: Soc. AROL S.p.A – Legale rappresentante sig. Cirio Sergio.

In data 20/04/2026 il Sig. Cirio Sergio in qualità di legale rappresentante della Soc. AROL S.p.A con sede in Viale Italia,193- 14053 Canelli (AT)- C.F/P.IVA 03217610967 con nota acquisita al protocollo regionale n. 18560/A1800A, ha presentato istanza volta ad ottenere la concessione demaniale breve per effettuare il taglio delle piante presenti nel tratto del rio Trionzo (sponda destra) compreso tra la strada Castellero e l'incrocio con la via Coppo (antistante i mappali 847-849-851 del Fg. 13) in Comune di Canelli (AT).

All'istanza sono allegati gli stralci planimetrici che identificano l'area oggetto d'intervento nonché la documentazione fotografica che attesta lo stato dei luoghi.

Il Settore Tecnico Regionale AL-AT, esaminata preliminarmente l'istanza e ritenendola ammissibile e procedibile, con nota prot. n.19180/A1800A del 22/04/2026 ha effettuato la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L. n. 241/1990 e della L.R. n. 14/2014 e contestualmente ha richiesto al Comune di Canelli (AT) la pubblicazione dell'avviso di avvenuto deposito della suddetta istanza presso l'albo pretorio comunale.

Con nota pervenuta in data 12/05/2026 ns. prot. 22153 il Comune di Canelli (AT) ha comunicato che la pubblicazione presso l'albo pretorio è stata effettuata dal 23/04/2026 al 08/05/2026, senza dare luogo ad opposizioni o rilievi di sorta.

Sulla scorta della documentazione pervenuta, funzionari regionali hanno effettuato un sopralluogo sulla località oggetto d'intervento riscontrando la presenza, sulla parte superiore di sponda di soggetti di alto fusto (pioppi) oltre a vegetazione nell'alveo attivo che limita il libero deflusso delle acque.

A seguito del sopralluogo e dall'esame dell'istanza, l'intervento in argomento puo' nel complesso ritenersi ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico delle acque del rio Trionzo iscritto nell'elenco delle acque pubbliche della Provincia di Asti (R.D. 04/11/1938) e rubricato al n. 33.

Considerato che l'intervento rientra in parte :
- nel campo d'applicazione dell'art. 37 bis (interventi di manutenzione idraulica) del regolamento forestale della Regione Piemonte n. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i. per la vegetazione presente nell'alveo inciso e per i soggetti deperenti, inclinati e instabili che possono cadere nell'alveo ed essere fluitati dalla corrente in caso di piena e, in base a quanto previsto dalla lettera n) della Tabella di cui all'Allegato A della L.R. n. 19/2018, il valore delle piante tagliate è ritenuto nullo;
- nel campo di applicazione dell'art. 37 (aree di pertinenza dei corpi idrici) dello stesso Regolamento, per le piante poste fuori dall'alveo inciso e, soggette al pagamento di un canone pari al valore delle piante da tagliare.

Per quanto sopra, in data 07/05/2026 con nota prot. n. 21514 l'istanza e la documentazione ad essa allegata è stata inoltrata al Settore Tecnico Piemonte Sud della Regione Piemonte per l'acquisizione del parere forestale e delle valutazioni di competenza.

Il Settore Tecnico Piemonte Sud con nota prot. n. 108530/A1600A in data 21/07/2026 (ns. prot. n. 33539/A1800A in pari data) ha espresso il proprio nullaosta con prescrizioni tecniche all'esecuzione dell'intervento oltre alla stima del legname da assoggettare a canone pari a €. 150,00 (centocinquanta) desunto dalla tabella di cui alla DGR 18-2517 del 30/11/2015.

Con nota prot. n. 33680/A181400A del 21/07/2026, poi rettificata con successiva nota prot. 42195/A1800A del 16/09/2026 il Settore Tecnico Regionale AL-AT ha richiesto alla Soc. AROL S.p.A il versamento complessivo di € 200,00 (duecento/00) di cui € 150,00 (centocinquanta/00) a titolo di canone ovvero valore delle piante da tagliare ed € 50,00 (cinquanta/00) per spese di sopralluogo e istruttoria.

La Soc. AROL S.p.A ha provveduto ad effettuare il pagamento delle somme dovute alla Regione Piemonte ed ha trasmesso le relative attestazioni dei versamenti con nota registrata al prot. n. 49809/A1800A del 22/10/2026.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 8-8111 del 25/01/2024;

Tutto cio' premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- art. 59 della L.R. n. 44/2000;
- D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998;
- LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- Norme tecniche di attuazione del PAI, approvate con D.P.C.M. in data 24/05/2001;
- Regolamento Regionale Forestale n. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i. (in particolare art. 37 e 37 bis) (approvato con D.P.G.R. in data 20/09/2011);
- circolare del P.G.R. n. 10/UOL/AGR del 17/09/2012 (pubblicata sul BUR n. 38 del

20/09/2012);

- Regolamento Regionale D.P.G.R. n. 10/R del 16/12/2022;
- L.R. n. 19 del 17/12/2018 Art. 56 e Allegato A;
- D.D. n. 2656/A1814B del 12/12/2024 - All. A (tabella canoni);
- art. 17 della L.R. n. 23/2008 e s.m.i.;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, ai sensi del R.D. n. 523/1904 la Soc. AROL S.p.A. con sede in Viale Italia,193 - 14053 Canelli (AT) - C.F/P.IVA 03217610967 ad eseguire l'intervento di taglio piante presenti nel tratto del Rio Trionzo (sponda destra) antistante i mappali 847-849-851 del Fg. 13 in Comune di Canelli (AT) e di concedere alla stessa l'occupazione temporanea dell'area demaniale interessata dall'intervento, come indicata sugli stralci planimetrici depositati agli atti del Settore e subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni e modalità riportate nel nullaosta rilasciato dal Settore Tecnico Piemonte Sud della Regione Piemonte (prot. n. 108530/A1600A in data 21/07/2026 - ns. prot. n. 33539/A1800A in pari data) che si allega al presente per farne parte integrante, oltre alle sottoelencate ulteriori prescrizioni:

- l'intervento deve essere eseguito nel rispetto della vigente normativa in materia e delle modalità e prescrizioni riportate nel presente provvedimento e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte del Settore Tecnico Regionale AL – AT;
- il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, deve ottenere ogni eventuale ulteriore autorizzazione che si rendesse necessaria secondo le vigenti leggi in materia e trasmettere alla struttura regionale competente in materia forestale, la comunicazione semplice di cui all'art. 4 del Regolamento Forestale n. 8/R del 20/09/2011 s.m.i.
- in generale è fatto divieto assoluto di sradicare e/o bruciare vegetazioni e ceppaie sulle sponde (art. 96 del Regio Decreto 25 luglio 1904 n. 523), formare accessi definitivi all'alveo, attuare scavi o riporti intesi a modificare l'altimetria e lo stato dei luoghi; depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso i materiali di risulta dal taglio della vegetazione, modificando l'altimetria dei luoghi, con obbligo di ripristinare le pertinenze demaniali eventualmente interessate;
- sia all'interno dell'alveo attivo che sulle sponde occorre provvedere alla raccolta del materiale già divelto o trasportato dalla corrente che puo' costituire ostacolo al libero deflusso delle portate del corso d'acqua;
- il materiale proveniente dal taglio nonché quello derivante dalle lavorazioni (fronde, fogliame, tronchi secchi, etc.) deve essere immediatamente rimosso dall'alveo e dalle sponde e allontanato dalle aree di possibile esondazione; è vietato l'accatastamento del materiale legnoso nella fascia di rispetto idraulico (art. 96 lettera f- del R.D. 523/1904) e nelle aree di possibile esondazione del corso d'acqua; è altresì vietato l'abbandono del materiale legnoso derivante dalla trinciatura/cippatura, in alveo, sulle sponde o in aree raggiungibili dalle piene del corso d'acqua;
- è vietato l'accesso in alveo nel caso di avversità atmosferiche e piena del corso d'acqua ed in tutti quei casi in cui le condizioni meteorologiche in atto facciano presagire possibili aumenti dei livelli idrici e che determinano il superamento delle condizioni di sicurezza; al riguardo il soggetto autorizzato dovrà controllare con regolarità i bollettini di previsione e di allerta meteo-idrologica emessi dagli enti preposti;
- il soggetto autorizzato è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d'opera usati ed è tenuto ad eseguire a propria cura e spese, tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- l'autorizzazione ha validità per il taglio e l'allontanamento della vegetazione nelle sole aree appartenenti al Demanio Idrico ed individuate sullo stralcio planimetrico allegato all'istanza e tutte le operazioni eseguite non devono causare turbativa del buon regime idraulico del corso

d’acqua nè arrecare danno o pregiudizio alle sponde, alle eventuali opere di difesa e piu’ in generale danneggiare proprietà pubbliche e private o ledere diritti altrui;

- ad ultimazione dei lavori devono essere rimosse le piste temporanee di transito in alveo e gli accessi e devono essere ripulite e ripristinate tutte le pertinenze demaniali interessate dai lavori in autorizzazione e ripristinato lo stato dei luoghi;
- i lavori in argomento, devono essere eseguiti, a pena di decadenza del presente provvedimento, entro il termine di anni uno (1) dalla data dello stesso, tenendo conto dei limiti temporali stabiliti dall’art. 37 comma 5 del Regolamento Forestale n. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i. (sospensione dal 31 marzo al 15 giugno) e delle modalità stabilite dalle vigenti leggi in materia. Qualora l’intervento non fosse ultimato entro tale termine, per la sua conclusione sarà necessario richiedere un nuovo provvedimento di concessione;
- il soggetto autorizzato deve comunicare a mezzo PEC o similari, al Settore Tecnico Regionale AL-AT, al Settore Tecnico Piemonte Sud di Alessandria nonché al Gruppo Carabinieri Forestale di Alessandria, l’inizio dei lavori (con anticipo di almeno 7 giorni) e l’ultimazione degli stessi, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto realizzato e quanto autorizzato.
- l’autorizzazione è accordata sulla base della situazione morfologica-idraulica attuale, pertanto questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche all’intervento autorizzato, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca del presente provvedimento nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua che lo rendessero necessario o in ragione di eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica.

L’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idrico, nei limiti che competono al Settore Tecnico Regionale AL - AT nonchè ai fini forestali per quanto espresso dal Settore Tecnico Piemonte Sud con parere prot. n.108530/A1600A in data 21/07/2026 (ns. prot. n. 33539/A1800A in pari data) fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione .

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro i termini di legge innanzi agli organi giurisdizionali competenti.

I funzionari estensori
Giuliana Capitolo
Luca Alciat

IL DIRIGENTE (A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti)
Firmato digitalmente da Davide Mussa

Allegato

REGIONE PIEMONTE
Direzione Ambiente, energia e Territorio
Settore Tecnico Piemonte Sud
tecnico.piemontesud@regione.piemonte.it - tecnico.piemontesud@cert.regione.piemonte.it

Data 17.07.26

Protocollo

Class.

Oggetto: Concessione demaniale breve per intervento di taglio piante presenti nel tratto del rio Nizza antistante i mappali 847-849-851 del Fg. 13 del Comune di Canelli (AT)- Richiedente : Soc. AROL S.p.A- Legale Rappresentante Sig. Cirio Sergio. Parere e prescrizioni tecniche di taglio.

Con riferimento al richiesta di cui all'oggetto e la documentazione tecnica allegata;
Considerato che l'intervento proposto prevede il taglio e asportazione di un vegetazione riparia presente in sponda del rio Nizza antistante i mappali 847-849-851 del Fg. 13 del Comune di Canelli come identificati nella planimetria allegata all'istanza;
Effettuato il sopralluogo di verifica dello stato dei luoghi;
Ciò premesso:
Si ritiene che:

- l'intervento sia in parte a canone nullo trovando applicazione quanto previsto dalla lettera n) della Tabella Canoni di cui alla lr. 17/2013 art 18, in parte soggetto a pagamento del canone pari al valore delle piante da tagliare, per cui il soggetto autorizzato deve provvedere al pagamento della somma stimata a favore della Tesoreria della Regione Piemonte;

visto il Regolamento Forestale n. 8/R e s.m.i. ed in particolare gli artt. 37 e 37 bis;
visto il Regolamento Regionale n. 10/R del 16/12/2022;
vista la Circolare PGR n. 10/UOL/AGR del 17.9.12;
per quanto attiene agli aspetti di competenza, NULLA OSTA all'esecuzione dell'intervento da parte del richiedente: Soc. AROL S.p.A in sponda Rio Nizza, nel tratto sopraindicato, secondo quanto specificato negli elaborati tecnici progettuali allegati all'istanza, presentata al Settore Tecnico Regionale Alessandria e Asti, subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni:

1) i lavori dovranno essere eseguiti **nel rispetto delle prescrizioni dettate dal nulla osta idraulico**;
2) nell'alveo attivo dovrà essere mantenuta la vegetazione flessibile di diametro inferiore ai 4 cm;
3) le piante soggette al taglio sono contrassegnate con una X a petto d'uomo;
4) prima dell'inizio lavori dovrà essere presentata comunicazione di taglio ex art. 4 del Regolamento Forestale tramite lo sportello forestale;
5) la ditta deve comunicare inizio e fine lavori al Settore Tecnico Regionale di Alessandria e Asti al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato.
6) dovrà essere rispettato il periodo di silenzio selvicolturale previsto dal co. 5 dell'art. 37 del Regolamento Forestale (dal 31 marzo al 15 giugno) e dovranno essere adottate le modalità di esecuzione dei tagli previsti dal medesimo Regolamento, si richiama in particolare l'art. 32;
7) Il termine per l'esecuzione dei lavori è fissato dal nulla osta idraulico.
8) L'intervento è in parte a canone nullo trovando applicazione quanto previsto dalla lettera n) della Tabella Canoni di cui alla lr. 17/2013 art 18, in parte soggetto a pagamento del canone pari al valore

Uff. di Alessandria - Piazza F. Turati, 4
15121 Alessandria
Tel. 0131/577156

delle piante da tagliare, per cui il soggetto autorizzato deve provvedere al pagamento della somma stimata pari a Euro 150 a favore della Tesoreria della Regione Piemonte;

Si specifica che il presente nulla osta è relativo esclusivamente agli aspetti forestali di propria competenza e sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti, esula inoltre dalle problematiche relative alla realizzazione dei lavori e dall'adozione di tutti i possibili accorgimenti tecnici di sicurezza.

Il funzionario forestale istruttore

dr Giorgio cacciabue

